

La presente Convenzione di garanzia deve essere considerata come un modello illustrativo e, ai fini di una migliore comprensione, deve essere letta congiuntamente alle «Raccomandazioni dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) per i mutanti in caso di difficoltà finanziarie dei mutuatari». Il documento di seguito riportato è stato allestito con la finalità di coprire il maggior numero possibile di casi di applicazione di una convenzione di moratoria, senza tuttavia perdersi in una moltitudine di scenari derogatori. Ovviamente, questo modello può e deve essere adeguato alla situazione individuale in funzione del singolo caso. Non vi è alcuna pretesa di completezza.

I passaggi evidenziati in giallo nel seguente documento segnalano che il contenuto concreto deve essere ancora integrato nel passo in questione.

# Convenzione di garanzia

del 6 novembre 2020

tra

**Modello SA**, con sede a .....

di seguito indicata come «mutuatario»

e

**Banca A**, con sede a .....

di seguito indicata come «Agente» o  
«banca» oppure inclusa nel novero delle  
«banche»,

**Banca B**, con sede a .....

**Banca C**, con sede a .....

**Banca D**, con sede a .....

**Banca E**, con sede a .....

di seguito indicate congiuntamente  
come «banche» o singolarmente come  
«banca»

---

Agente: Banca A in veste di banca capofila ai fini del presente contratto nel ruolo di Agente. La designazione di «Agente» significa che la Banca A agisce sia a nome proprio, sia a nome e per conto delle banche contraenti

Banca A, Banca B, Banca C, Banca D e Banca E sono designate congiuntamente come «banche» o singolarmente come «banca»

Banca B, Banca C, Banca D e Banca E sono designate congiuntamente come «banche contraenti»

## Introduzione

1. A causa di vari fattori, tra cui elevate perdite in diversi comparti delle sue attività operative, il mutuatario è venuto a trovarsi in una crisi di liquidità che mette a repentaglio la sua stessa esistenza. Al fine di contenere gli effetti di tale crisi e consentire l'implementazione di misure di ristrutturazione a livello operativo da parte del mutuatario, le banche concedono dei «Crediti di risanamento individuali» (crediti di risanamento erogati singolarmente dalle banche al mutuatario ai sensi dell'Allegato 1 del presente contratto). Da parte sua, il mutuatario fornisce delle garanzie.
2. A copertura delle loro pretese derivanti dalle convenzioni relative ai Crediti di risanamento individuali e in rapporto ad essi, vengono costituite a favore delle banche, rappresentate dall'Agente che agisce a nome proprio e a nome e per conto delle banche, le garanzie di seguito indicate:
  - (i) atto di cessione in garanzia di cartelle ipotecarie (ai sensi della successiva lett. [B]) e
  - (ii) cessione globale dei crediti del mutuatario (ai sensi della successiva lett. [C])
3. Le garanzie vengono trasferite a titolo di copertura e/o cedute all'Agente. Con il presente contratto vengono convenuti un atto di cessione in garanzia delle cartelle ipotecarie e una cessione dei crediti a favore dell'Agente.
4. Per questo motivo le parti (mutuatario, Banca A, Banca B, Banca C, Banca D e Banca E) stipulano il presente contratto di garanzia, nel quale concordano quanto segue

## A. Crediti garantiti

Con il termine «crediti garantiti» vengono designati nel presente Contratto di garanzia tutti i Crediti di risanamento individuali specificati nell'Allegato 1 nonché i crediti e le pretese di risarcimento presenti e futuri che ne derivano, compresi tutti gli interessi scaduti e correnti, gli interessi di mora e le commissioni, le spese e gli oneri giudiziali ed extragiudiziali correlati e le prestazioni di indennità (incluse le imposte da versare su tali prestazioni), a prescindere dal fatto che siano dovuti in modo condizionale o in una valuta estera oppure derivino dall'adeguamento o dal rinnovo dei documenti di finanziamento, in particolare anche in relazione a un eventuale aumento dei Crediti di risanamento individuali o a seguito della ricezione e della realizzazione delle garanzie.

## B. Atto di cessione in garanzia della cartella ipotecaria

- I. Atto di cessione in garanzia della cartella ipotecaria in essere
  1. Il mutuatario trasferisce la proprietà della cartella ipotecaria a favore dell'Agente: CHF X cartella ipotecaria di X° rango, precedenza CHF X, gravante su: foglio X del registro fondiario, n. di catasto X / comune di X.
  2. La cartella ipotecaria trasferita ai sensi del precedente punto 1 fornisce alle banche una garanzia di pari rango per tutti i crediti vantati dalle stesse ai sensi della lett. [A] «Crediti garantiti».

3. In caso di aumenti della cartella ipotecaria, il presente Contratto di garanzia trova applicazione anche per il credito risultante dalla cartella ipotecaria incrementato.

II. Credito garantito da pegno immobiliare

1. Le parti del presente contratto convengono che, in luogo dei Crediti garantiti di cui alla lett. [A], l'Agente può far valere il credito risultante dalla cartella ipotecaria in misura pari al suo valore nominale oltre a tre interessi annui giunti a scadenza e agli interessi correnti rispettivamente pari al 10% annuo (con scadenze di maturazione al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre), per i quali il mutuatario riconosce espressamente in questa sede il proprio obbligo personale di debito, senza che ciò comporti una decadenza dei Crediti garantiti.
2. In deroga a un eventuale accordo stabilito individualmente nella cartella ipotecaria trasferita per quanto riguarda termini e date di disdetta, l'Agente può far valere il credito risultante dalla cartella ipotecaria alle stesse condizioni dei Crediti garantiti. Non è necessaria alcuna disdetta particolare del credito risultante dalla cartella ipotecaria.
3. L'Agente è autorizzato a riscuotere direttamente il capitale, gli interessi e gli ulteriori ricavi per i crediti cartolarizzati nella cartella ipotecaria trasferita e anche a far valere le pretese per i canoni di locazione ai sensi dell'art. 806 CC.
4. Per la cartella ipotecaria trasferita, il mutuatario deve adottare autonomamente tutte le misure necessarie per il mantenimento dei diritti derivanti dalle garanzie e dagli immobili, quali registrazioni, disdette, ammortamenti, ecc. Il mutuatario solleva le banche da qualsiasi responsabilità a riguardo. Parallelamente, anche l'Agente è autorizzato, ma non obbligato, a esercitare tutti i diritti e assumere le decisioni che competono al mutuatario.

III. Cessione delle pretese di indennità

Con la presente Convenzione, ai fini della copertura dei Crediti garantiti il mutuatario cede all'Agente tutte le pretese assicurative e le altre pretese di indennità di diritto privato e pubblico di sua spettanza in relazione alla cartella ipotecaria trasferita e all'immobile ad essa sottostante, ivi incluse le indennità di espropriazione (di seguito indicati come pretese di indennità cedute). L'Agente è autorizzato a effettuare le comunicazioni necessarie a tale riguardo, ottenere la propria registrazione come beneficiario e percepire le suddette indennità, rilasciando quietanza legalmente valida.

IV. Attività fiduciaria amministrativa

L'Agente è autorizzato a trasferire la cartella ipotecaria assegnata nell'ambito di un'amministrazione fiduciaria in proprietà a un ufficio fiduciario o a esigere che le cartelle ipotecarie vengano costituite direttamente a nome di tale ufficio fiduciario; quest'ultimo provvede a detenere e gestire le cartelle ipotecarie a proprio nome, ma su incarico e per conto dell'Agente. L'Agente può esercitare direttamente tutti i diritti maturati in suo capo con il presente Contratto di garanzia oppure può disporre l'esercizio da parte dell'ufficio fiduciario.

Un ufficio fiduciario che non sottostà al segreto bancario svizzero è comunque tenuto all'obbligo di riservatezza. In relazione all'esecuzione dell'incarico, l'ufficio fiduciario

può fare ricorso al supporto di terzi in Svizzera o all'estero come personale ausiliario o sostituti, sempre sotto il vincolo dell'obbligo di segretezza.

**C. Trasferimento in garanzia dei crediti ceduti (cessione globale)**

1. Con la presente Convenzione, il mutuatario cede all'Agente tutti i crediti presenti e futuri derivanti dalla propria attività operativa, compresi i diritti accessori e preferenziali, dando conferma della loro esistenza, cedibilità ed esigibilità, a titolo di garanzia di pari rango per tutti i crediti vantati dall'Agente e dalle banche nel quadro dei crediti garantiti ai sensi della lett. [A].
2. Eventuali garanzie e documenti probatori in relazione ai crediti ceduti devono essere notificati all'Agente e, dietro apposita richiesta, gli devono essere consegnati. Qualora per i crediti che sono stati ceduti all'Agente vengano emessi in un secondo tempo cambiali o strumenti analoghi, questi devono essere consegnati all'Agente debitamente girati con indicazione dell'avvenuta cessione.
3. Il mutuatario si impegna in particolare a:
  - (i) comunicare per iscritto all'Agente a prima richiesta alla fine di ogni mese l'intero importo dei crediti in corso ceduti e trasmettergli con cadenza trimestrale alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre (oppure dietro richiesta dell'Agente anche in altre date) un elenco dei propri crediti completo di nominativo, indirizzo, dati delle fatture e saldo comprensivo dei dettagli richiesti;
  - (ii) consegnare all'Agente tempestivamente a prima richiesta le copie delle fatture relative ai crediti ceduti e i contratti sottostanti;
  - (iii) dietro richiesta dell'Agente, predisporre il pagamento presso quest'ultimo di fatture, estratti di conteggi e solleciti del mutuatario stesso apponendo un'annotazione ben visibile e accludendo delle polizze di versamento dell'Agente. I pagamenti pervenuti per altra via al mutuatario saranno da questi trasferiti con cadenza regolare, almeno una volta a settimana, sul suo conto commerciale detenuto presso l'Agente, con indicazione dell'avvenuta cessione.
  - (iv) monitorare l'entrata puntuale degli importi ceduti ed effettuare autonomamente registrazioni, insinuazioni di credito in caso di fallimenti, concordati preventivi ecc. con contestuale notifica all'Agente; i processi contro i debitori cessionari possono essere però intentati soltanto di comune accordo con l'Agente. Quest'ultimo ha tuttavia facoltà di adottare in prima persona tutti i provvedimenti senza qualsivoglia responsabilità da parte propria. A tale riguardo, il mutuatario è tenuto a fornire all'Agente un sostegno fattivo. Le spese giudiziali o extragiudiziali (incl. onorari di avvocati, indennità processuali, ecc.) sono a carico del mutuatario.
4. L'Agente ha facoltà di citare in giudizio il mutuatario in via indipendente e con mantenimento della presente cessione di crediti sia per la totalità del debito creditizio riconducibile ai contratti relativi ai Crediti di risanamento individuali, sia per eventuali ulteriori crediti

5. Il mutuatario si impegna a corrispondere le commissioni, i costi e le spese per le attività intraprese dall'Agente in relazione alla cessione di crediti / cessione globale. I giustificativi relativi agli oneri e ai costi sostenuti vengono presentati al mutuatario dietro richiesta. Sono esplicitamente inclusi anche i costi interni dell'Agente che insorgono a seguito dell'attività di agente ai sensi del presente contratto.

## **D. Escussione delle garanzie**

### **I. Disposizioni generali**

Dopo che si è verificato un «caso di realizzazione» (commissione di una violazione nell'ambito dei contratti relativi ai Crediti di risanamento individuali, delle disposizioni della Convenzione di moratoria del «data» [Convenzione di moratoria tra il mutuatario e le banche], dei contratti di credito individuali di ogni singola banca con il mutuatario e delle disposizioni della presente Convenzione di garanzia alla cui escussione non si è rinunciato, oppure occorrenza di un «cross default», ovvero di una violazione di clausole di un contratto in essere tra il mutuatario e una parte terza), l'Agente in veste di rappresentante è autorizzato a intraprendere a nome e per conto delle banche quanto qui descritto.

1. Realizzare le garanzie costituite ai sensi del presente contratto. La scelta della procedura di realizzazione e la relativa tempistica di attuazione sono a discrezione esclusiva dell'Agente. A tale riguardo, ove non prescritto dalla legge o espressamente stipulato nel presente documento, l'Agente non è tenuto a informare preventivamente il mutuatario e/o a concedere un ulteriore termine di sanatoria.
2. Avvalersi del diritto di esecuzione in via di realizzazione del pegno, laddove le parti convengano espressamente a tale riguardo che deve essere consentita una vendita con trattativa privata.
3. In veste di procuratore a proprio nome o a nome e per conto delle banche, rappresentare queste ultime in relazione alle convenzioni relative ai Crediti di risanamento individuali davanti a tutti i tribunali, le autorità amministrative, i tribunali arbitrali nonché in occasione di atti pubblici e pratiche attinenti al registro fondiario, adottare rimedi legali, dare esecuzione a sentenze e accordi transattivi conclusi, ricevere e consegnare titoli, pagamenti e altri oggetti di contenzioso, intentare e attuare procedure esecutive.
4. In veste di procuratore del mutuatario, gestire a suo nome e per suo conto tutte le operazioni in relazione all'amministrazione, al mantenimento del valore e alla realizzazione delle garanzie.
5. Mettere a conoscenza della realizzazione delle garanzie altre persone fisiche e giuridiche interessate direttamente dalla realizzazione stessa in Svizzera e all'estero e/o incaricare il mutuatario di provvedere a tali comunicazioni e impiegare il ricavato della realizzazione, al netto delle spese e degli oneri di realizzazione (ivi incluse spese legali, tasse di giustizia, imposte sul valore aggiunto, ecc.), per la tacitazione dei crediti garantiti giunti a scadenza.

II. Cartella ipotecaria ceduta in garanzia

1. Senza dover rinunciare al credito risultante dalla cartella ipotecaria descritto alla lett. [B], l'Agente è autorizzato a far valere in prima istanza i crediti garantiti di cui alla lett. [A] in particolare per mezzo dell'esecuzione in via di fallimento. In caso di escussione del credito risultante dalla cartella ipotecaria, l'Agente decide se procedere mediante realizzazione del pegno immobiliare oppure nell'ambito di una realizzazione privata.

A tale riguardo, l'Agente è autorizzato in particolare a escutere il credito risultante dalla cartella ipotecaria in misura integrale e indipendentemente dall'importo dei crediti garantiti.

2. Previa deduzione dei costi, l'Agente computa il ricavato pro quota con i crediti garantiti. Un'eventuale eccedenza viene accreditata al mutuatario. In caso di intervento in prima persona, dopo la realizzazione delle proprietà immobiliari menzionate nella cartella ipotecaria l'Agente provvederà al relativo conguaglio nei confronti del mutuatario, accreditandogli un'eventuale eccedenza al netto del pagamento dei crediti garantiti.
3. L'Agente ha altresì facoltà di intervenire in prima persona in occasione della realizzazione in via privata o amministrativa.
4. Il mutuatario rinuncia espressamente in questa sede all'eccezione secondo cui prima dell'avvio di una procedura di esecuzione ordinaria devono essere realizzati la cartella ipotecaria trasferita e/o i crediti ceduti (beneficium excussionis realis).
5. Dietro richiesta dell'Agente, il mutuatario si impegna a fornire la propria cooperazione attiva nel caso di trasferimento a un nuovo acquirente della cartella ipotecaria ceduta a titolo di garanzia.

III. Cessione globale

In virtù della cessione globale, indipendentemente da un eventuale credito delle banche giunto a scadenza fra i crediti garantiti, l'Agente è autorizzato in qualunque momento a notificare per iscritto ai debitori terzi la cessione dei crediti e a procedere direttamente alla riscossione degli averi ceduti.

**E. Estinzione della costituzione delle garanzie**

1. Nel momento in cui le banche non vantano nei confronti del mutuatario più alcuna pretesa derivante dai crediti garantiti di cui alla lett. [A], l'Agente si impegna a rimettere nella piena proprietà del mutuatario la cartella ipotecaria trasferita e a restituirgli i crediti ceduti.
2. Dopo il pagamento integrale di tutti i crediti garantiti e se il mutuatario non è più autorizzato a effettuare ulteriori prelievi dalle linee di credito, l'Agente si impegna a liberare tutte le garanzie di cui alle precedenti lett. [B] e [C]. Contestualmente a tale liberazione, l'Agente deve ritrasferire anche eventuali documenti originali consegnati dai fornitori delle garanzie nell'ambito del presente contratto. A realizzazione avvenuta, l'Agente si impegna altresì a rimborsare al mutuatario eventuali eccedenze ancora disponibili dopo la compensazione con i crediti garantiti.

**F. Promesse di prestazione e impegni del mutuatario**

Il giorno della firma del presente Contratto di garanzia, il mutuatario garantisce e assicura nei confronti delle banche che:

- (i) è autorizzato alla stipulazione del presente Contratto di garanzia e all'adempimento degli obblighi ivi previsti, e che tale contratto non confligge con i documenti della propria impresa, in particolare (ma non esclusivamente) con lo statuto societario, i regolamenti organizzativi o regolamenti analoghi (ove esistenti);
- (ii) la Convenzione di garanzia non confligge con il diritto applicabile a se stesso o alle garanzie, né tantomeno con decisioni di autorità o tribunali, sentenze, delibere, disposizioni, prescrizioni, condizioni e simili per lui vincolanti;
- (iii) la Convenzione di garanzia non confligge con le regolamentazioni di contratti, convenzioni o accordi rilevanti in cui il fornitore delle garanzie è controparte. A seguito della costituzione delle garanzie non si verifica né una violazione delle disposizioni regolamentari di contratti rilevanti a cui il fornitore delle garanzie è vincolato, né la controparte di un contratto rilevante può disdire lo stesso anticipatamente, modificarne le condizioni in maniera sfavorevole o esigere la costituzione di garanzie;
- (iv) la Convenzione di garanzia non fa sì che, sulla scorta di disposizioni legali o contrattuali, sui valori patrimoniali del fornitore delle garanzie possano essere disposte, ordinate o eseguite garanzie, confische, sequestri o altre limitazioni del potere di disposizione di natura legale od obbligatoria da parte di terzi, tribunali o autorità amministrative;
- (v) nei suoi confronti non è stata avviata alcuna procedura fallimentare, concordataria, di insolvenza o di natura analoga e, per quanto a sua conoscenza, non è imminente l'avvio di alcuna procedura di tale tipo, né tantomeno sono state o saranno intraprese misure di esecuzione forzata;
- (vi) dispone della proprietà illimitata sulla cartella ipotecaria trasferita e tale cartella è libera da qualsivoglia diritto di pegno e gravame, così come da altri diritti di natura obbligatoria o legale a favore di terzi;
- (vii) le garanzie costituite nell'ambito del presente contratto sono di grado preminente rispetto a qualsiasi altra garanzia eventualmente concessa dal mutuatario a terzi;
- (viii) per tutti i beni immobiliari costituiti in garanzia ai sensi della lett. [B] punto 1.1. sono state stipulate e restano attive le necessarie assicurazioni contro l'incendio e i danni causati da elementi naturali per una somma adeguata;
- (ix) i crediti ceduti all'Agente non sono stati in precedenza ceduti né singolarmente né globalmente a favore di altri creditori;
- (x) è possibile fare affidamento sulla riscossione di tutti i crediti ceduti all'Agente al raggiungimento del termine di pagamento contrattualmente convenuto.



## **G. Ulteriori impegni**

Oltre agli impegni e alle condizioni sanciti nelle convenzioni relative ai Crediti di risanamento individuali e nella Convenzione di moratoria, il mutuatario si impegna a:

- (i) dietro apposita sollecitazione dell'Agente, emettere, consegnare e/o sottoscrivere tutta la documentazione, le dichiarazioni, i contratti, i certificati o altri documenti, nonché attuare, disporre o astenersi da tutte le azioni e impartire tutte le istruzioni e le procure che risultano necessarie e opportune per rendere possibile e agevolare la realizzazione delle garanzie;
- (ii) senza l'approvazione preventiva dell'Agente, non gravare nessuno dei crediti su pegno o parti di essi con diritti di garanzia o altri diritti a favore di parti terze, né cedere gli stessi in garanzia o avallare altri gravami con diritti di garanzia o altri diritti a favore di parti terze, ad esempio nell'ambito di misure di esecuzione forzata o di misure cautelare di tutela giuridica;
- (iii) informare tempestivamente l'Agente nel caso in cui singole promesse di prestazione e impegni menzionati alla lett. [F] fossero errati nel momento del loro rilascio oppure apparisse evidente che, in prospettiva futura, tali promesse di prestazione e impegni saranno errati nel momento specifico;
- (iv) inoltrare all'Agente tempestivamente dopo averne preso atto tutte le informazioni, i documenti, le richieste o altre comunicazioni in relazione ai crediti su pegno, in base ai quali (a) la validità e l'esigibilità di una garanzia oppure (b) le possibilità di liquidazione e di realizzazione di una garanzia ai sensi delle disposizioni del presente contratto risulterebbero pregiudicati in modo sostanziale.

## **H. Obbligo di informazione**

Il mutuatario si impegna a informare tempestivamente l'Agente in merito a fattispecie che hanno potuto o potrebbero ripercuotersi negativamente sulle garanzie costituite a favore delle banche ai sensi del presente Contratto di garanzia.

## **I. Copie, entrata in vigore e durata**

Il presente Contratto di garanzia, allestito **in quintupla copia**, entra in vigore con la sua sottoscrizione legalmente valida da parte del mutuatario e delle banche e si estingue con il riasferimento integrale al mutuatario di tutte le garanzie costituite ai sensi del presente contratto oppure con la realizzazione totale di tutte le garanzie (cfr. anche lett. [E]). Ogni parte riceve una copia.

## **J. L'Agente come fiduciario delle banche contraenti**

1. Il mutuatario riconosce e accetta la nomina della Banca A come Agente in veste di rappresentante delle banche, autorizzato e incaricato di ricevere, amministrare e realizzare le garanzie costituite ai sensi del presente contratto (inclusi tutti i diritti e i doveri correlati) a nome e per conto delle banche.

2. Poiché la cartella ipotecaria e i crediti vengono trasferiti e/o ceduti solo all'Agente, questi esercita nei confronti del mutuatario tutti i diritti e i doveri che competono a lui e alle banche contraenti ai sensi del presente contratto, per se stesso e in veste di fiduciario per le banche contraenti. Per contro, il mutuatario è tenuto ad adempiere nei confronti dell'Agente tutti gli obblighi a suo carico nell'ambito del presente contratto oppure il mutuatario ha ottemperato in modo legalmente valido a tali obblighi nei confronti delle banche se diretti al seguente destinatario dell'Agente:

[Banca A]

[Indirizzo]

[Indirizzo e-mail della mailbox di gruppo]

L'Agente si impegna a inoltrare alle banche contraenti tutte le informazioni e tutti i documenti rilevanti ricevuti da parte del mutuatario nell'ambito del presente rapporto contrattuale.

## **K. Ulteriori disposizioni**

### **I. Aspetti generali**

1. Il mancato esercizio o il ritardo nell'esercizio di qualsivoglia atto di realizzazione o di altri interventi ai sensi del presente Contratto di garanzia non costituiscono una rinuncia all'esercizio di qualsiasi diritto, né da esso può risultare un pregiudizio di altro tipo dei diritti di una delle banche.
2. Modifiche o integrazioni del presente Contratto di garanzia richiedono la forma scritta per essere giuridicamente vincolanti.
3. A complemento delle disposizioni contenute nel presente Contratto di garanzia trovano applicazione le Condizioni Generali dell'Agente. In caso di tenore divergente, le disposizioni della Convenzione di garanzia sono preminenti rispetto a quelle delle Condizioni Generali dell'Agente.
4. L'esercizio dei diritti ai sensi del presente contratto avviene a propria discrezione sia per l'Agente sia per le banche entro i limiti fissati dal contratto stesso. Qualora in un determinato caso l'Agente e/o le banche contraenti dovessero rinunciare a esercitare dei diritti ai sensi del presente contratto, l'esercizio degli altri diritti non ne risulta comunque pregiudicato. Una rinuncia da parte dell'Agente e/o delle banche contraenti acquisisce efficacia soltanto se ne è stata data comunicazione scritta al mutuatario.
5. Tutti i diritti e tutte le garanzie dell'Agente e/o delle banche contraenti contenuti e/o concessi nel presente contratto hanno valore cumulativo e non si escludono reciprocamente nella loro applicazione. Parimenti, ulteriori diritti legali spettanti all'Agente e/o alle banche contraenti non vengono esclusi dagli accordi contrattuali – in particolare a seguito della concessione contrattuale di altri diritti.

### **II. Clausola salvatoria**

La parziale o totale inefficacia o non applicabilità di una disposizione del presente contratto non pregiudica la validità delle altre disposizioni del contratto stesso. In



**Banca C**

[Luogo, data] .....  
 Firma 1 ..... Firma 2

**Banca D**

[Luogo, data] .....  
 Firma 1 ..... Firma 2

**Banca E**

[Luogo, data] .....  
 Firma 1 ..... Firma 2

**APPENDICE 1**

Panoramica dei Crediti di risanamento individuali coperti attraverso la presente Convenzione di garanzia

<b>Banca mutuante</b>	<b>Credito di risanamento individuale in CHF</b>	<b>Quota</b>
Banca A	1'000'000	33.33%
Banca B	1'000'000	33.33%
Banca C	400'000	13.33%
Banca D	400'000	13.33%
Banca E	200'000	6.66%
<b>Total</b>	<b>3'000'000</b>	<b>100.00%</b>